

## AREA STUDI E FORMAZIONE

### Patente a Punti

La decurtazione dei punti	<p>Il nuovo istituto della <b>patente a punti</b> è un istituto di <u>carattere cautelare</u> e provvede ad integrare il sistema delle sanzioni pecuniarie ed accessorie attualmente in vigore. Previsto dal nuovo art. 126 bis del Codice della Strada, inserito con legge di conversione n. 214 del 01.08.2003, prevede che a ciascun titolare di patente di guida venga assegnato un <u>punteggio iniziale di 20 punti</u>, che potrà subire decurtazione <b>da 1 a 10 punti</b>, a seconda della disposizione di Legge violata. La <u>massima decurtazione</u> ammessa in caso di più violazioni commesse contemporaneamente, è di <b>15 punti</b> ; questa disposizione <b>non si applica</b> solo nel caso in cui almeno una delle violazioni preveda la sospensione o la revoca della patente.</p> <p>La perdita totale di punteggio a seguito del cumulo di più violazioni realizzate nel tempo, comporta la revisione della patente con conseguente ripetizione dell'esame teorico e pratico, al fine di verificare la permanenza dell'abilità tecnica del conducente alla guida e la conoscenza delle norme che regolano la circolazione stradale. Qualora il punteggio non sia esaurito, con appositi corsi è possibile <b>riacquisire 6 punti</b> (per i titolari di C.A.P. <b>9 punti</b>). Se il conducente non commette infrazioni in un biennio, il punteggio ritorna a quota 20, ovvero è aumentato di due punti, fino al raggiungimento massimo di <b>30 punti</b>.</p> <p>La decurtazione dei punti può avvenire solo per quelle violazioni commesse alla guida di veicoli per i quali è prescritta la titolarità di patente o il Certificato di Idoneità alla Guida, come ad esempio il passaggio col semaforo rosso che determina decurtazione dei punti se la violazione è commessa da conducente di autovettura, motociclo, ciclomotore o autobus, mentre non vi è decurtazione se commessa da conducente di velocipede.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Tabella Punti</u></b></p>
Neo patentati	I neopatentati subiscono una decurtazione di <b>punti doppia</b> . Sono considerati neopatentati coloro che hanno conseguito per la <b>prima volta</b> una patente di guida di cat. B o superiore <b>dopo il 1 Ottobre 2003</b> , nei <b>primi tre anni</b> dal rilascio.
Il trasgressore non è noto	<b>Il punteggio viene detratto solo quando è noto l'effettivo trasgressore, ovvero quando il medesimo viene generalizzato o certamente individuato, immediatamente o successivamente, dall'organo di Polizia che procede al rilievo della violazione !</b> Qualora l'effettivo trasgressore non sia noto, il verbale viene notificato nei termini di Legge (entro 90 giorni) al proprietario del veicolo e/o all'obbligato in solido ai sensi dell'art.196 del Codice della Strada. Tale soggetto, unitamente alla notifica del verbale, riceve l'invito a comunicare, entro <b>60 giorni</b> , i dati dell'autore della violazione all'organo di Polizia procedente. Se il proprietario e/o obbligato in solido, non ottempera all'invito o dichiara di non ricordare o sapere chi era alla guida, non si applica alcuna decurtazione di punti a carico di nessuno ma al medesimo viene elevata la sanzione (che sarà inviata con successiva notifica) prevista dall'Art. 126/bis Comma 2° (per non aver comunicato senza documentato o giustificato motivo i dati dell'effettivo trasgressore) pagabile con <b>€ 263,00</b> entro 60 giorni.
Accredito "Bonus" dei punti sulla patente	La Norma ( <a href="#">art.126-bis del Codice della strada</a> ) prevede che i titolari di patente di guida che non commettono alcuna violazione che comporti la decurtazione di punteggio per <b>due anni</b> consecutivi e che possiedono <b>almeno 20 punti</b> , ricevano un "accredito" di <b>due punti</b> (per ogni periodo di due anni) fino a raggiungere la dotazione massima di <b>30 punti</b> sulla propria patente di guida.
	Coloro, invece, che avessero subito la decurtazione di punteggio (senza

	<p>esaurire la dotazione iniziale di 20 punti e quindi senza avere l'obbligo di presentarsi a nuovo esame), dovranno attendere due anni consecutivi senza commettere infrazioni a "punti", per riottenere i 20 punti iniziali; dopodiché, con ulteriori due anni di "comportamento virtuoso" inizieranno ad usufruire del "bonus" previsto sopra.</p> <p><b>Importante ! - Il bonus viene accreditato automaticamente senza che gli interessati debbano fare alcun tipo di richiesta al Ministero.</b></p>
<p>Violazione a "punti" con un veicolo per la cui guida non è prevista la patente</p>	<p>I punti vengono sottratti solo se la violazione è commessa alla guida di veicoli per i quali è previsto l'obbligo della relativa patente.</p>
<p>verifica del punteggio</p>	<p>Il Ministero delle Infrastrutture ha attivato un servizio che permette di conoscere quanti punti sono rimasti a disposizione sulla patente di guida. E' sufficiente comporre il numero <b>848 782 782</b> da un telefono di rete fissa, seguire le istruzioni indicate dal messaggio registrato e, con il costo di una telefonata urbana, si conoscerà il "saldo" punti della patente.</p>